

**FORMULARIO****PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14 TER  
DELLA LEGGE N. 287/90**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "Autorità"), con provvedimento del 27 luglio 2009, ha deliberato l'avvio, nei confronti di Sisal s.p.a. (di seguito "Sisal"), di una procedura istruttoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, per verificare l'esistenza di eventuali violazioni da parte di quest'ultima dell'art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, entrato in vigore il 1 dicembre 2009).

Inoltre, con la deliberazione del 2 dicembre 2009, notificata a Sisal il 9 dicembre u.s., l'Autorità ha disposto di ampliare l'oggetto dell'istruttoria del procedimento di merito ex art. 14 della legge 287/90.

In relazione alle censure rivolte a Sisal all'atto dell'avvio del procedimento, nonché a quelle ipotizzate in sede di ampliamento dell'istruttoria, si produce, qui di seguito, il formulario per la presentazione di impegni, ai sensi dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90.

La presente versione del formulario è stata elaborata muovendo dalle misure prospettate nella nota depositata in data 23 febbraio 2010 ed alla stregua delle indicazioni emerse dal successivo confronto con i Servizi dell'Autorità.

Gli impegni qui delineati – che comunque non implicano alcun riconoscimento in merito alla ipotizzata violazione di norme in materia di concorrenza - sono proposti al fine di poter elidere tempestivamente ed in radice le preoccupazioni concorrenziali sinora prospettate nel quadro del procedimento in oggetto.

**Numero del Procedimento**

Proc. A/419 Giochi 24/Sisal.

**Parti del procedimento**A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SISAL S.p.A." in a circular arrangement.

Sisal s.p.a. (di seguito “Sisal”).

### **Fattispecie contestata**

Con il provvedimento di avvio del 27 luglio 2009 e la successiva delibera di ampliamento di istruttoria del 2 dicembre 2009, l’Autorità ha ipotizzato che Sisal violi l’art. 82 del Trattato CE (oggi art. 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), abusando della posizione dominante detenuta nel “mercato dell’accesso alla rete telematica per la raccolta *on line* dei giochi numerici a totalizzatore nazionale” (“GNTN”), in qualità di concessionaria unica della gestione degli stessi. Sisal, in particolare:

- i) avrebbe impedito l’accesso alla rete telematica ai propri concorrenti.
- ii) limiterebbe l’autonomia commerciale dei punti vendita a distanza, determinando una discriminazione tra Sisal e gli altri soggetti autorizzati alla raccolta *on line*.

Ad avviso dell’Autorità, tale condotta potrebbe determinare l’effetto di estendere “la posizione dominante di Sisal nel più ampio mercato a valle della raccolta *on line* di giochi e scommesse” e produrre un “irrimediabile pregiudizio alla struttura concorrenziale del mercato della raccolta *on-line* dei giochi e scommesse”, sul quale sono presenti numerosi operatori.

In particolare, con il provvedimento di apertura del procedimento, l’Autorità ipotizzava che Sisal, sulla quale grava l’onere di predisporre le modalità tecniche e operative per l’accesso alla rete telematica in quanto concessionaria unica della gestione dei GNTN, avrebbe impedito l’accesso alla medesima rete per la raccolta *on line* dei GNTN, non dando seguito all’istanza del segnalante volta a ottenere il Protocollo di comunicazione necessario per l’avvio dell’attività di raccolta *on line* di tale tipologia di giochi.

Strumentale a tale strategia abusiva di Sisal di impedire la raccolta *on line* dei GNTN ai concorrenti, sarebbe stata la circostanza per cui sul sito Internet di Sisal, [www.supernalotto.it](http://www.supernalotto.it), vi è un link che consente l’accesso al sito web [www.match-point.it](http://www.match-point.it), tramite il quale la controllata di Sisal Match Point avrebbe, invece, offerto la possibilità di aprire conti di gioco necessari per effettuare giocate *on line*.



Con il medesimo provvedimento, l'Autorità aveva disposto, inoltre, l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 bis della legge n. 287/90. L'Autorità con delibera del 23 settembre u.s., notificata in data 5 ottobre 2009, ha poi disposto la chiusura di tale procedimento senza l'adozione di misure cautelari, atteso che diversi operatori, tra cui il segnalante, nel frattempo avevano avuto accesso alla raccolta on line del superenalotto.

Inoltre, con la delibera del 2 dicembre 2009 sopra citata, l'Autorità ha ampliato l'oggetto dell'istruttoria del procedimento di merito, in relazione a talune previsioni contenute nel Kit Marketing, nelle specifiche di Integrazione del punto vendita a distanza e nel contratto Sisal/punto vendita a distanza. In particolare:

- delle Specifiche di Integrazione del punto vendita a distanza, relative alle modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal, che prevedono un numero limitato e predefinito di modalità di gioco (capitolo 5 delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, "Piattaforma di gioco a distanza").  
Tale previsione limiterebbe, ad avviso dell'Autorità, i punti vendita a distanza ad offrire le sole modalità di gioco previste da Sisal;
- delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, che prevedono che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai punti vendita a distanza relativamente alla giocata effettuata dal giocatore non vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti [cfr. paragrafo 4.3.3 "prenotaAddebito", e paragrafo 4.3.4 "chiudiAddebito" delle Specifiche di Integrazione].  
In tal modo il punto vendita a distanza verrebbe privato delle informazioni necessarie a profilare i propri clienti per poi proporre agli stessi offerte commerciali e servizi personalizzati, ossia meglio rispondenti alle proprie peculiarità e abitudini di gioco;
- del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza che imporrebbero l'adozione di una serie di ben identificate soluzioni grafiche volte a replicare, da parte dei punti vendita a distanza, lo stile grafico del sito Internet di Sisal [il Kit di Marketing imporrebbe, ad esempio, il tipo di carattere da utilizzare: "verdana" per i testi della piattaforma di gioco e "dax" per comporre i testi dei banner];

- del Contratto tra Concessionario e punto vendita a distanza [di cui all'art. 4 del Decreto] che dispongono che le iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza debbano essere previamente concordate con Sisal.

Sebbene le condotte oggetto di esame da parte dell'Autorità siano realizzate in stretta osservanza alla disciplina di riferimento, e benché nel breve volgere di sei mesi abbiano avuto accesso al mercato, oltre a Sisal ed a Match Ponit, ben 15 operatori con una quota complessiva pari al 46% (cfr. **allegato 1**), Sisal ritiene che una positiva e più tempestiva conclusione del procedimento possa, comunque, essere assicurata dal ricorso all'art. 14 *ter* della legge n. 287/90, come già indicato nella citata nota del 23 febbraio u.s.

Si ritiene dunque di poter formulare, in questa sede, degli specifici impegni idonei a far venir meno i *concerns* formulati, così consentendo all'Autorità di chiudere l'intero procedimento nei confronti di Sisal, senza alcun accertamento di responsabilità. Ad avviso della scrivente, tali impegni garantiranno che l'attività di raccolta on-line dei GNTN avvenga in un ambiente dinamico e concorrenziale attraverso modalità oggettive, trasparenti e non discriminatorie a beneficio dei consumatori.

### **Mercati interessati**

Quanto all'infrazione imputata alle Parti, rispetto all'individuazione del mercato rilevante ed all'accertamento della relativa posizione dominante, l'Autorità ritiene che i mercati rilevanti nel caso in esame sono:

- i) il mercato dell'accesso alla rete telematica dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Superenalotto e Superstar).  
Tale mercato avrebbe un'estensione geografica nazionale in virtù del fatto che la gestione della rete telematica è affidata sulla base di una concessione valida per il territorio nazionale.
- ii) il mercato a valle della raccolta on line di giochi e scommesse.  
Anche tale mercato sarebbe di dimensione nazionale, in ragione della omogeneità delle condizioni di concorrenza dal lato dell'offerta e, più specificamente, in virtù della validità territoriale dei titoli concessori e della possibilità, per la domanda, di ricorrere su tutto il territorio nazionale a modalità telematiche (Internet, telefono e/o televisione) per l'effettuazione delle giocate.

### **Descrizione degli impegni proposti**

Sisal ritiene che le preoccupazioni dell'Autorità possano essere elise da alcuni specifici impegni tali da far venire meno ogni dubbio o riserva sulla legittimità concorrenziale del proprio operato.

Gli impegni qui proposti da Sisal sono stati quindi calibrati in un'ottica di costruttiva cooperazione con l'Autorità e nella prospettiva di elidere in radice i dubbi sollevati nel Provvedimento di Avvio e nella successiva estensione quanto a possibili violazioni dell'art. 102 del Trattato CE. A tal fine, gli impegni sono rappresentati qui di seguito unitamente ad alcuni necessari richiami alla conferente regolamentazione di settore.

Detti impegni sono articolati come segue:

1. presentazione di un impegno relativo al sito internet di Sisal;
2. presentazione di un impegno relativo all'utilizzo del trademark "superenalotto" sul motore di ricerca Google;
3. presentazione di un impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di proporre nuove modalità di gioco;
4. presentazione di un impegno avente ad oggetto la messa a disposizione delle informazioni statistiche relative alle giocate di cui Sisal dispone;
5. presentazione di un impegno relativo alle previsioni grafiche del kit marketing e delle specifiche di integrazione dei punti vendita a distanza;
6. presentazione dell'impegno relativo alle iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza.

Prima di dar corso ad un'analisi di dettaglio delle misure appena prospettate, appare opportuno svolgere un rilievo preliminare inerente gli impegni offerti da Sisal nel loro complesso.

Il primo degli impegni risulta principalmente rivolto ad eliminare gli aspetti anticoncorrenziali ipotizzati nel Provvedimento di Avvio ed a garantire, quindi, la posizione concorrenziale degli operatori autorizzati.

Il secondo di essi riveste invece una funzione più ampia e proattiva: tale misura, infatti, determina effetti pro competitivi con riferimento alla raccolta dei GNTN da parte degli operatori autorizzati, con particolare riguardo alla garanzia di una facile ed immediata accessibilità alla loro offerta on line da parte dell'utenza.

Il terzo ed il quarto degli impegni offerti si compongono in realtà di un articolato set di misure che, garantendo la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN anche in fase di elaborazione del prodotto, determinano i presupposti per un sicuro e consistente incremento – sul piano sia quantitativo che qualitativo - nella prestazione del relativo servizio in favore dell'utenza.

Il quinto impegno è finalizzato a fornire ausilio agli operatori autorizzati rispetto ad alcuni oneri che dovrebbero altrimenti sopportare in fase di avvio della raccolta on line.

Il sesto impegno, invece, è volto a limitare il ruolo di controllo di Sisal - in qualità di concessionario - circa le modalità di presentazione e commercializzazione del prodotto da parte dei soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN.

#### **(1) Impegno relativo al sito internet di Sisal**

Sisal ha modificato il proprio sito [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) prevedendo una finestra con un link ai siti di tutti i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza, così che i clienti, accedendo a tale sito, possano giocare direttamente con i diversi soggetti autorizzati. Si evidenzia il carattere particolarmente proattivo di tale impegno, dal momento che la Convenzione prevede che tale sito sia della concessionaria unica Sisal e diverso da quello istituzionalmente dedicato all'informazione dei consumatori, che è [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info) (cfr. gli artt. 16, comma 3 e 14, comma 6 della Convenzione).

Ferme restando tali considerazioni, Sisal ritiene, nel quadro della dialettica procedurale istauratasi in applicazione dell'art. 14 *ter* della legge n. 287/90, che una positiva conclusione del procedimento possa essere facilitata dalla rinuncia all'utilizzo esclusivo del sito di cui trattasi.

Pertanto Sisal si impegna a:

1. *mettere il proprio sito [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) a disposizione di tutti gli operatori autorizzati prevedendo una finestra con un link ai rispettivi siti per la raccolta a distanza.*

**Considerazioni circa l'idoneità dell'impegno a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.**

Tale impegno elide in radice la fattispecie controversa, poiché una volta che i soggetti autorizzati hanno iniziato, nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalla legge, a raccogliere i GNTN *on line*, essi sono in condizione di assoluta parità di trattamento con il concessionario unico, avvalendosi dell'immediato accesso al portale [www.superenalotto.it](http://www.superenalotto.it) per l'offerta dei propri servizi. Tale impegno farebbe venire meno qualsiasi posizione di preminenza di Sisal o della propria controllata Match Point rispetto agli altri punti vendita a distanza che, secondo la costruzione accolta dall'Autorità, poteva costituire un abuso di posizione dominante.

La concreta messa in opera dell'impegno proposto è, peraltro, illustrata nell'elaborazione aziendale allegata alla presente (cfr. **allegato 2**).

**(2) Impegno relativo all'utilizzo del trademark "superenalotto" sul motore di ricerca Google**

Sisal, pur essendo il trademark "superenalotto" di proprio dominio esclusivo, ha consentito l'utilizzo dello stesso sul motore di ricerca Google da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN.

Pertanto, digitando la parola "superenalotto" sulla schermata iniziale del motore di ricerca Google, compaiono i link dei diversi soggetti autorizzati alla raccolta del gioco a distanza.

Tale iniziativa ha un ampio rilievo pro concorrenziale poiché, come la stessa Autorità ha recentemente rilevato: *"Google opera il motore di ricerca su internet largamente più affermato ed utilizzato dagli utenti, soprattutto in Europa. Si stima che in Italia circa il 90% delle ricerche degli utenti siano effettuate tramite il motore di ricerca di Google. Il motore di ricerca di Google, dunque, costituisce di fatto per gli utenti la principale via di accesso ai contenuti di internet e per gli editori uno strumento imprescindibile per rendere*

*agevolmente individuabili ed accessibili i propri contenuti”* (AGCM, provvedimento del 26 agosto 2009, Proc. A/420, *Fieg – Google*, par 22).

Su queste basi Sisal, al fine di porre rimedio alle eventuali disparità tra il concessionario unico e i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN nella facile accessibilità da parte degli utenti ai siti di questi ultimi, si impegna a:

2. *rinunciare nei rapporti con Google all'uso esclusivo su internet del marchio 'Superenalotto' in modo da renderne disponibile l'utilizzo sul motore di ricerca Google da parte di tutti i soggetti autorizzati alla raccolta on-line dei GNTN.*

### **Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

L'implementazione dell'impegno di cui trattasi, unitamente all'impegno precedente, consente a tutti i soggetti autorizzati alla raccolta dei GNTN di operare in condizioni di assoluta parità con il concessionario unico nella raccolta dei giochi. Gli utenti, infatti, cliccando su google il nome del gioco, potranno liberamente scegliere con quale operatore giocare. Anche tale impegno contribuisce a far venire meno qualsiasi preminenza di Sisal o della propria controllata Match Point rispetto agli altri punti vendita a distanza nel mercato a valle della raccolta dei giochi che, secondo la costruzione accolta dall'Autorità, poteva costituire un elemento della fattispecie di abuso di posizione dominante.

Anche la concreta messa in opera dell'impegno proposto è illustrata nell'elaborazione aziendale di cui all'allegato 2 sopra indicato (cfr. **allegato 2**).

### **(3) Impegno relativo alla possibilità per tutti gli operatori autorizzati di proporre nuove modalità di gioco**

Le Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, relative alle modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal, che prevedono un numero limitato e predefinito di modalità di gioco [di cui al capitolo 5 delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza, “Piattaforma di gioco a distanza”] sono poste in applicazione dell'art. 13 della Convenzione.

Tale disposizione impone al concessionario di riconoscere ad AAMS, registrandoli a favore della stessa, tutti i diritti di proprietà industriale connessi ai giochi numerici a totalizzatore



nazionale sviluppati nel corso della concessione (inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti dei software di gioco). Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione l'utilizzo di tali beni immateriali è subordinato ad autorizzazione da parte di AAMS. L'utilizzo di software senza autorizzazione di AAMS è subordinato ad ingenti sanzioni, fino alla decadenza della concessione in caso di nocumento di interessi pubblici, ai sensi dell'art. 27, lett. k della Convenzione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, il concessionario è tenuto incondizionatamente alla costante informazione, tramite il protocollo di comunicazione, delle modalità di colloquio tra la rete distributiva ed il sistema di elaborazione. Esso, inoltre, è tenuto, ai sensi della medesima disposizione, alla gestione ed all'utilizzo delle dotazioni tecnologiche, incluse le procedure di gestione delle eventuali anomalie di funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco. Il mancato rispetto dei livelli di servizio imposti è anch'esso sanzionato ai sensi dell'art. 27 della Convenzione.

Le modalità di interazione tra le applicazioni di gioco dei punti vendita a distanza e quelle di Sisal sono, quindi, necessariamente limitate e predefinite, in quanto devono preventivamente essere autorizzate da AAMS e registrate a favore di quest'ultima. Esse, inoltre, devono garantire il corretto funzionamento della rete telematica nel rispetto dei livelli di servizio imposti al concessionario.

Sisal è senz'altro disponibile a valutare nuove modalità di gioco che dovessero essere proposte dai soggetti autorizzati.

A fronte di quanto precede ed ad ulteriore e piena garanzia del funzionamento concorrenziale del sistema, Sisal si impegna:

3. *a) a garantire a ciascun operatore autorizzato alla raccolta on-line dei GNTN la possibilità di proporre liberamente nuove modalità di gioco;*
- b) a valutare la validità tecnico-commerciale di dette proposte in buona fede e su base non discriminatoria;*
- c) in caso di esito positivo delle valutazioni di cui sopra, a sottoporre dette modalità ad AAMS per le prescritte autorizzazioni.*

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Nella prospettiva delle preoccupazioni avanzate dall'Autorità nel corso dell'istruttoria, un impegno così modulato risulterebbe del tutto adeguato, posta la sua oggettiva idoneità a



incidere positivamente sull'offerta dei servizi, rendendo in tal modo di fatto possibile una partecipazione attiva dei punti vendita a distanza alla creazione di nuovi giochi.

**(4) Impegno relativo alla messa a disposizione delle informazioni relative alle giocate di cui Sisal dispone**

Le Specifiche di Integrazione del punto di vendita non prevedono che tra le informazioni che Sisal trasferisce ai punti vendita a distanza relativamente alla giocata effettuata dal giocatore vi sia la particolare combinazione numerica giocata dai propri clienti [cfr. paragrafo 4.3.3 "prenotaAddebito", e paragrafo 4.3.4 "chiudiAddebito" delle Specifiche di Integrazione].

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del Decreto l'anagrafica dei giocatori deve essere comunicata in forma criptata anche al concessionario e l'accesso in chiaro ai dati dei giocatori è consentito solo alla Commissione per le vincite, che è la sola in possesso delle chiavi per la decriptazione delle anagrafiche dei giocatori (cfr. artt. 5 e 7 del Decreto).

E', quindi, vietato a Sisal come agli altri punti vendita a distanza di avere informazioni circa l'identità dei propri clienti che sarebbero invece necessarie per proporre agli stessi offerte commerciali e servizi personalizzati rispondenti alle proprie peculiarità e abitudini di gioco.

L'unico elemento di cui Sisal dispone sono i dati statistici circa le combinazioni numeriche più di sovente utilizzate dai giocatori, già comunque accessibili sul sito internet [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info).

La sola ipotetica valenza di un tale dato, dal punto di vista delle dinamiche concorrenziali, potrebbe essere costituita dall'utilizzo del medesimo al fine di confezionare modalità di gioco che fossero invece precluse ai concorrenti.

Tuttavia, come noto, tutte le combinazioni di gioco sono rese disponibili da Sisal a tutti i soggetti interessati su base non discriminatoria, talché l'ipotetico vantaggio informativo di cui trattasi non si traduce in un vantaggio competitivo per la scrivente, a danno dei propri concorrenti, nell'attività di raccolta.

In ogni caso al fine di assicurare la piena neutralità concorrenziale del dato di cui trattasi, Sisal, che è incentivata a far crescere la raccolta complessiva dei giochi numerici a totalizzatore nazionale nel suo complesso, si impegna:

4. *a fornire a tutti gli operatori autorizzati alla raccolta on line, oltre ai dati statistici sulle combinazioni di gioco elaborati per il sito internet istituzionale [www.giochinumerici.info](http://www.giochinumerici.info), su richiesta degli operatori, altre informazioni statistiche*



*che siano disponibili e che, previo espletamento delle verifiche di legge in tema di privacy, saranno poi rese visibili a tutti gli operatori autorizzati.*

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Tale impegno, nel consentire ai punti vendita a distanza di disporre delle informazioni statistiche sulle giocate, permette a questi ultimi di organizzare la propria offerta commerciale garantendo effetti pro-concorrenziali a beneficio di tutti gli operatori del mercato.

**(5) Impegno relativo alle previsioni grafiche del kit marketing e delle specifiche di integrazione dei punti vendita**

Le previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione del punto di vendita a distanza che impongono l'adozione di talune soluzioni grafiche sono volte a tutelare la riconoscibilità del marchio istituzionale del Superenalotto, per garantire al consumatore di identificare prontamente e visivamente i soggetti autorizzati dallo Stato alla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e ciò ovviamente anche a vantaggio dei raccoglitori on line (cfr., in tal senso, l'art. 14, comma 5, lett. a) e b) della Convenzione).

Solo in tal senso devono essere considerate le indicazioni del kit di marketing, adottate a tutela del gioco lecito e sicuro, come da obbligo del concessionario ai sensi dell'art. 5 della Convenzione. Si ricorda, infatti, che il concessionario è obbligato a tenere indenne AAMS da ogni eventuale responsabilità verso terzi o contestazione dei consumatori riferibile all'esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sebbene distribuiti dai punti vendita a distanza. Esso, inoltre, può decadere dalla concessione laddove violi la normativa volta al contrasto del gioco anomalo, illecito e clandestino (artt. 10, 11 e 28 della Convenzione).

A fronte di tale disciplina, è tuttavia probabile che gli operatori autorizzati ed i realizzatori di software non abbiano ancora maturato la preparazione tecnica necessaria per comprendere le specificità appena delineate. Gli operatori autorizzati rischiano così di incorrere in errore nell'applicazione della disciplina appena evocata, le cui previsioni sono riferite solo alle schede di giocata (ovviamente elemento essenziale del gioco medesimo) ed ai loghi del Superenalotto, senza invece incidere sulla piena autonomia commerciale e

promozionale di cui pacificamente dispongono i detti operatori per la realizzazione delle proprie pagine web.

Ciò posto, Sisal, che ha già intrapreso iniziative sperimentali in tal senso, si impegna:

5. *ad attivare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria un help desk dedicato alle richieste degli operatori autorizzati per quanto attiene alla messa in opera delle previsioni del Kit di Marketing e delle Specifiche di Integrazione.*

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

La misura prospettata determina un sostanziale beneficio a favore degli operatori autorizzati che non dovranno affrontare gli oneri che tipicamente incombono sull'impresa in relazione alle attività sopra definite.


L'attività dell'help desk predisposto da Sisal sarà per definizione trasparente e, quindi, immediatamente verificabile da parte degli operatori stessi, garantendo in tal modo la piena legittimità concorrenziale dell'operato del concessionario.

**6. Impegno relativo alle iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza**

Infine, per quel che concerne l'art. 4, lett. p) del Contratto tra concessionario e punto vendita a distanza che dispone che le iniziative di carattere commerciale o promozionale del punto vendita a distanza debbano essere previamente concordate con Sisal, si osserva che la circolare di AAMS del 4 novembre 2009 specifica che per i giochi esercitati in mono concessione (quali i giochi numerici a totalizzatore nazionale), il concessionario deve presentare e farsi autorizzare dai competenti uffici di AAMS un apposito piano per tutte le attività di comunicazione e di promozione concernenti i giochi oggetto della concessione.

La verifica sulle campagne commerciali è attribuita, dunque, a Sisal in qualità di concessionario.

In ogni caso, al fine di elidere le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità, in questa sede Sisal si impegna a porre in essere ogni attività necessaria alla modifica della



sopra menzionata disposizione in modo da evitare - grazie all'adozione di precise linee guida - la possibilità di un controllo *ex ante* sulle richiamate attività degli operatori e scongiurare eventuali limitazioni alle iniziative commerciali e pubblicitarie degli stessi. In conseguenza, Sisal si impegna:

6. *entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di chiusura della presente istruttoria a presentare ad AAMS formale proposta di modifica dell'art. 4, lett. p) del Contratto tra concessionario e punto vendita, affinché a fronte dell'odierna formulazione che dispone di:*

*p) osservare ed attenersi alle indicazioni fornite dal Concessionario per la presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web, concordando con il Concessionario qualsiasi adattamento degli elementi grafici utilizzati sul proprio sito e qualsiasi iniziativa di carattere commerciale, ivi comprese le iniziative promo-pubblicitarie;*

*si adotti la seguente previsione:*

*p) osservare le indicazioni contenute nelle linee guida preventivamente fornite dal Concessionario ed approvate da AAMS tanto per quanto attiene alla presentazione dei giochi numerici sul proprio sito web che per quanto attiene alle iniziative di carattere commerciale.*

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Tale impegno appare idoneo ad elidere le preoccupazioni dell'Autorità in merito alla disponibilità da parte di Sisal di dati concorrenziali degli altri operatori, quali sono le strategie di carattere commerciale dei propri concorrenti, pur garantendo a Sisal di adempiere al proprio ruolo di concessionaria nei confronti di AAMS, tenuta alla verifica della liceità e rispettabilità, anche nella presentazione, del gioco da parte dei licenziatari.

\*\*\*

Da ultimo ed in coerenza con la disponibilità ampiamente manifesta nel corso del presente procedimento, Sisal si impegna a cooperare diligentemente con AAMS, in modo da




garantire, in funzione dei rispettivi ambiti di competenza, la corretta implementazione del complesso di misure prospettate in questa sede.

\*\*\*

Sisal, in conclusione, considera che le misure contenute nel presente formulario non solo siano idonee ad elidere qualsiasi possibile riserva dell'Autorità rispetto alle condotte anticoncorrenziali ad essa addebitate ai sensi dell'art. 102 del Trattato CE , ma anche, più in generale, a determinare effetti pro concorrenziali che per ampiezza ed intensità risulterebbero arduamente conseguibili per altra via.

Si auspica che in considerazione di tali impegni – dei quali potrà comunque essere ulteriormente specificata la portata – la stessa Autorità possa chiudere il procedimento nei confronti di Sisal, così come previsto dall'art. 14 *ter* della legge 287/90.

Handwritten signature of Sisal S.p.A. in the bottom right corner of the page.